

Lotteria degli scontrini

Lotteria degli scontrini obbligatoria per l'esercente.

Non ci sono sanzioni in caso di rifiuto di acquisizione del codice per partecipare alle estrazioni, ma c'è la possibilità di segnalazione da parte del cliente.

È invece obbligatorio l'aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all'invio dei corrispettivi, al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate, **in vigore dal 1° gennaio 2021**.

L'adeguamento che non sarà gratuito, comporta - in un periodo già pesante sul fronte economico - l'obbligo di sostenere nuovi costi per restare al passo con gli sviluppi del sistema fiscale.

Il decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva inizialmente previsto una sanzione da 100 a 500 euro per l'esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed omesso di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione. Una misura punitiva cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente.

Questi potrà comunicare la circostanza all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica, tramite una sezione dedicata del portale Lotteria.

La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall'Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione. Chiarito che non sono previste sanzioni in caso di mancata acquisizione del codice lotteria, **resta in capo all'esercente l'obbligo di adeguamento dei registratori di cassa in uso**, non solo quelli non ancora aggiornati alla memorizzazione e all'invio telematico dei corrispettivi, ma anche quelli già pronti all'avvio a pieno regime dello scontrino elettronico.

L'articolo 140 del decreto n. 34/2020, in considerazione della situazione emergenziale causata dal Covid-19, ha modificato i termini di adeguamento all'obbligo della memorizzazione dei corrispettivi, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021, accanto al [rinvio parallelo della lotteria degli scontrini](#).

Rottamazione ter e stralcio: la proroga al 1° marzo 2021 nel decreto Ristori quater

Il testo ufficiale del decreto Ristori quater prevede la proroga per le rate della pace fiscale dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021.

Nella specifica sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione vengono forniti i chiarimenti sul rinvio dei pagamenti della definizione agevolata delle cartelle e sulla rateizzazione.

Nella stessa pagina vengono forniti i chiarimenti relativi alla rateizzazione.

Il nuovo termine ultimo per il versamento è tassativo: **non sono previsti i cinque giorni di tolleranza**.

Le modifiche del decreto Ristori

Il [decreto Ristori quater](#), ovvero il DL 157 del 30 novembre 2020, ha previsto modifiche anche per le [rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio](#).

La maggiore flessibilità nei pagamenti, concessa ai contribuenti **prevede il differimento al 1° marzo 2021 del termine ultimo per il versamento delle rate 2020 della definizione agevolata**.

In particolare, **per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019**, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020, **non determina la perdita dei benefici** della definizione agevolata **se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021**.

La rateizzazione della pace fiscale

“Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.”

L'Agenzia delle Entrate Riscossione spiega inoltre che **per le richieste che saranno presentate entro il 31 dicembre 2021**, la soglia per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione viene incrementata da **60 mila a 100 mila euro**.

Dopo la presentazione di una richiesta di rateizzazione e versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono se vengono rispettate determinate condizioni: che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo; non sia stata presentata istanza di assegnazione; che il terzo non abbia reso dichiarazione positiva;

non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Un ulteriore cambiamento in favore dei contribuenti consiste nella decadenza dei piani di rateizzazione nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Tale condizione vale per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021.

In ultimo l'Agenzia delle Entrate riscossione sottolinea che:

“per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.”